



0033226-15/11/2013-SCCLA-Y30PREV-A

13 GEN. 2014



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N° 4599/TRI/DI/B

21 OTT. 2013

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l' articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di approvazione dei progetti di bonifica nei siti nazionali di bonifica;
- Visto la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, il sito di "Pieve Vergonte" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministero dell' Ambiente del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Pieve Vergonte";
- Viste le relazioni sulle analisi relative alle indagini sull' area ex Enichem di Pieve Vergonte trasmesse dall' ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale del Verbano - Cusio - Ossola con le note del 26 settembre 2002 con protocollo n. 5944, acquisita dal Ministero dell' Ambiente al protocollo n. 9119/RIBO/B del 2 ottobre 2002, del 7 gennaio 2003 con protocollo n. 62, acquisita dal Ministero dell' Ambiente al protocollo n. 241/RIBO/B del 13 gennaio 2003, del 30 giugno 2006 con protocollo n. 78431, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13683/QdV/DI del 10 luglio 2006, e del 16 giugno 2008 con protocollo n. 70364, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14778/QdV/DI del 25 giugno 2008;
- Visto il "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 31 agosto 2011 con protocollo n. 142, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 26940/TRI/DI del 2 settembre 2011;
- Vista la nota della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 ottobre 2011 con protocollo n. 25359, con la quale detta Direzione ha individuato la Regione Piemonte quale soggetto competente per la Valutazione di Impatto Ambientale degli impianti e delle opere

necessari alla realizzazione del "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" come individuati dall'annesso 16 del progetto stesso;

- Vista la nota del 14 ottobre 2011 con protocollo n. 87, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31522/TRI/DI del 17 ottobre 2011, nella quale la Tessengerlo Italia srl chiede di assicurare che gli interventi previsti nel "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" siano compatibili con la prosecuzione della attività produttive presenti sul sito;
- Visto il parere della Segreteria Tecnica "Bonifiche" ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, sul "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" di cui al verbale della riunione tecnica del 14 settembre 2011;
- Visto il parere sul "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" dell'Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota del 14 ottobre 2011 con protocollo n. 43289, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31408/TRI/DI del 14 ottobre 2011;
- Visto il parere sul "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" dell'ARPA Piemonte – Dipartimento del Verbano – Cusio – Ossola trasmesso con nota del 17 ottobre 2011 con protocollo n. 100561, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31710/TRI/DI del 18 ottobre 2011;
- Visto il parere sul "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola trasmesso con nota del 17 ottobre 2011 con protocollo n. 49080, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31688/TRI/DI del 18 ottobre 2011;
- Visti i pareri sul "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" formulati dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore decentramento OO.PP e difesa assetto idrogeologico di Verbania della Regione Piemonte con protocollo n. 78741 del 17 ottobre 2011 e dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Pianificazione Difesa del suolo e Dighe della Regione Piemonte con protocollo n. 79097 del 17 ottobre 2011, trasmessi dalla Regione Piemonte con propria nota del 18 ottobre 2011, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31724/TRI/DI del 18 ottobre 2011;
- Vista la nota integrativa al "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" trasmessa dalla Syndial in data 24 ottobre 2011 con protocollo n. 174, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 32655/TRI/DI del 26 ottobre 2011;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 27 ottobre 2011 che ha dichiarato approvabile il "Progetto Operativo di bonifica del sito di

- proprietà Syndial” con prescrizioni, richiamando anche quelle indicate nei pareri dell’ARPA Piemonte – Dipartimento del Verbano – Cusio – Ossola trasmesso con nota del 17 ottobre 2011 con protocollo n. 100561, della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola trasmesso con nota del 17 ottobre 2011 con protocollo n. 49080 e della Regione Piemonte trasmesso con nota del 18 ottobre 2011;
- Visto il Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 2090/TRI/DI/B del 5 dicembre 2011 di adozione, ex articolo 14ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 27 ottobre 2011;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 42-3065 del 5 dicembre 2011 con la quale, ai sensi della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 in materia di VIA, è stato previsto che tutte le autorizzazioni e le valutazioni previste dall’Annesso 16 del “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial”, nonché ogni altro atto necessario per la realizzazione dell’intervento – ad eccezione dell’autorizzazione di cui all’articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di competenza ministeriale – fossero coordinate all’interno di un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- Visto il “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial” trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 18 luglio 2012 con protocollo n. 36, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22224/TRI/DI del 26 luglio 2012, unitamente allo Studio di Impatto Ambientale, allo studio di incidenza nonché la documentazione tecnica/autorizzativa di cui all’Annesso 16 finalizzati al procedimento unico regionale di valutazione di impatto ambientale;
- Visto il computo metrico di cui all’Annesso 15 alla documentazione progettuale presentata dalla Syndial SpA con la nota del 18 luglio 2012 con protocollo n. 36 che, per il “Progetto Operativo di Bonifica del sito di proprietà Syndial”, prevede un costo di bonifica pari a 159.300.000,00 euro (centocinquantanove milioni e trecentomila euro);
- Visto il documento di integrazioni spontanee trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 14 agosto 2012 con protocollo n. 39, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 24371 del 23 agosto 2012;
- Visto il documento integrativo al “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial” trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 27 dicembre 2012 con protocollo n. 54, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 682/TRI/DI del 4 gennaio 2013.
- Vista la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013, trasmessa dalla Direzione Ambiente della Regione Piemonte con nota del 30 aprile 2013 con protocollo n. 6311, acquisita

dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 35028 del 3 maggio 2013, recante il giudizio di compatibilità ambientale relativo alle opere ed agli impianti necessari alla realizzazione del "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial", che contestualmente coordina e ricomprende tutte le autorizzazioni relative alle suddette opere ed ai suddetti impianti di competenza degli Enti Locali e dell'Amministrazione Regionale;

Considerato

che gli impianti e le attività previste nell'Annesso 16 del "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" sono stati sottoposti a valutazione di impatto ambientale, approvati ed autorizzati, in base alla vigente normativa di settore, dalle competenti Autorità nell'ambito del provvedimento "Procedura di valutazione ex art. 12 della L.R. 40/98 con contestuale Valutazione di Incidenza per il progetto definitivo Progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB), presentato da Syndial SpA" di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013;

Considerato

in particolare che con la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013:

- a. è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni sulla compatibilità ambientale con contestuale positiva valutazione di incidenza per il "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial";
- b. si è dato atto che, ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 vengono ricomprese nel provvedimento le autorizzazioni necessarie per il "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" e finalizzate alla realizzazione degli interventi sottoelencati:
 1. autorizzazione ambientale integrata ed autorizzazione ex articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relative alle aree ed impianti di Deposito Preliminare/Messa in Riserva nelle aree interne ed esterne del sito industriale e nell'area di cantiere dell'intervento di spostamento del Torrente Marmazza, come individuati dal progetto e dalle integrazioni trasmesse dalla Syndial SpA; AIA, ecc.;
 2. autorizzazione ambientale integrata relativa all'impianto TAF esistente ed ampliamento;
 3. autorizzazione ex articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 all'impianto di trattamento chimico fisico di vagliatura e lavaggio dei terreni contaminati con impianto fisso;
 4. autorizzazione ex articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo al recupero ambientale delle terre non contaminate relativamente sia agli interventi di bonifica del sito industriale che all'intervento di spostamento del Torrente Marmazza;
 5. autorizzazione ambientale integrata relativa all'impianto di confinamento totale di rifiuti pericolosi nelle aree VF e AE del sito industriale;

6. autorizzazione idraulica ex Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 relativa alla spostamento alveo del Torrente Marmazza;
 7. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa agli interventi di air sparging e soil vapour extraction;
 8. conformità paesaggistica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 per il complesso degli interventi;
 9. permesso di costruire per il complesso degli interventi;
- Vista la nota dell'ARPA Piemonte – Dipartimento del Verbano – Cusio – Ossola del 12 luglio 2013 con protocollo n. 64857, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 43016 del 15 luglio 2013;
- Visto il verbale della riunione tecnica del 12 luglio 2013 svoltasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la partecipazione degli Uffici della Direzione Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero, della Regione Piemonte, della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola e dell'ARPA Piemonte durante la quale è stato chiarito il rapporto intercorrente tra la documentazione progettuale valutata dalla Conferenza di Servizi ministeriale del 27 ottobre 2011 e quella valutata nell'ambito del procedimento unico regionale di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Considerato in particolare che, nel corso della suddetta riunione, i rappresentanti di Regione, Provincia ed ARPA hanno comunicato che le prescrizioni contenute nella Deliberazione di Giunta regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013 tengono conto, superandoli, per quel che attiene gli aspetti di competenza, dei loro pareri precedentemente trasmessi con le loro citate note del 17 ottobre 2011 con protocollo n. 49080, del 17 ottobre 2011 con protocollo n. 100561 e del 18 ottobre 2011, e che il rappresentante dell'ARPA Piemonte – Dipartimento del Verbano – Cusio – Ossola ha chiesto di tenere conto di quanto affermato nella citata nota del 12 luglio 2013 con protocollo n. 64857;
- Tenuto conto che i progetti degli impianti e delle attività necessari per la completa attuazione del "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" sono stati approvati in Conferenza di Servizi convocata dalla Regione Piemonte, previa acquisizione della Valutazione di impatto ambientale, nell'ambito del provvedimento "Procedura di valutazione ex art. 12 della L.R. 40/98 con contestuale Valutazione di Incidenza per il progetto definitivo Progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB), presentato da Syndial SpA" di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013;
- Considerato che ai sensi dell'articolo 14ter, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 241 la decisione positiva sulla Valutazione di Impatto Ambientale comporta che i profili ambientali non possono più essere ostativi alla conclusione del procedimento di autorizzazione, nel caso in esame conclusosi positivamente;
- Considerato altresì che l'ARPA Piemonte ha partecipato alla procedura sulla

valutazione di impatto ambientale ed all'istruttoria di cui al provvedimento "Procedura di valutazione ex art. 12 della L.R. 40/98 con contestuale Valutazione di Incidenza per il progetto definitivo Progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB), presentato da Syndial SpA" di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013, come risulta dalla nota della Regione Piemonte del 2 settembre 2013 con protocollo n. 12026, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 46442 del 3 settembre 2013, e pertanto, salva diversa valutazione discrezionale della Regione Piemonte, la prospettazione di una diversa soluzione tecnica dell'impianto di confinamento, di cui alla predetta nota dell'ARPA Piemonte del 12 luglio 2013 con protocollo n. 64857, non può essere ritenuta ostativa, né ritardare la conclusione del procedimento di approvazione del progetto di bonifica;

Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 15 ottobre 2013 con protocollo n. 168887, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 51767/TRI del 17 ottobre 2013;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial", trasmesso dalla Syndial SpA con la nota del 31 agosto 2011 con protocollo n. 142, così come integrato dalla nota trasmessa in data 24 ottobre 2011 con protocollo n. 174 e dalle documentazioni relative alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 18 luglio 2012 (note della Syndial SpA del 18 luglio 2012 con protocollo n. 36, del 14 agosto 2012 con protocollo n. 39 e del 27 dicembre 2012 con protocollo n. 54).
2. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al seguente articolo 2.
3. Le attività e gli interventi necessari per attuare il "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial", dovranno essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013.
4. Gli elaborati progettuali di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 27 ottobre 2011 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013.
5. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
6. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia del Verbano – Cusio – Ossola mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale

per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. Relativamente all'idrogeologia, al modello numerico ed agli interventi sulle acque sotterranee:
 - a. è necessario estendere la prevista rete di monitoraggio anche più a valle delle simulate zone di cattura dei pozzi profondi, considerato che i punti di monitoraggio previsti in Progetto ricadono troppo a ridosso dei pozzi barriera e che ciò potrebbe inficiare o comunque alterare le risultanze dell'attività di monitoraggio;
 - b. è necessario considerare anche i risultati delle prove di emungimento eseguite sugli altri tre pozzi profondi previsti dal progetto, al fine di poter meglio definire la portata di pompaggio dal singolo pozzo, alla luce della variabilità della conducibilità idraulica risultante dalle altre prove eseguite (per esempio, Lefranc), e di interpretare meglio gli stessi risultati dell'analisi di sensibilità della modellazione per la porzione di acquifero più profondo;
 - c. è necessario prevedere un sistema di controllo della efficacia del barrieramento idraulico (sia della porzione superficiale dell'acquifero sia di quella più profonda) nel corso dell'intervento con una frequenza dei controlli consona alla evidenziata risposta piezometrica agli input della ricarica diretta e indiretta. Sono da prevedere, per esempio, frequenze di controllo piezometriche e dei livelli idrici delle acque superficiali almeno settimanali e su alcuni punti significativi anche giornalieri;
 - d. è necessario prevedere un adeguamento del sistema di gestione del barrieramento idraulico via via che saranno acquisiti i dati del monitoraggio, settimanale e giornaliero, in corso d'opera, considerata l'esigenza di avere un riscontro delle reali zone di cattura dei pozzi superficiali e profondi in corso d'opera, in modo da valutare la possibilità di variare la portata di emungimento in relazione alla variabilità dell'entità della ricarica, dei livelli piezometrici e dei rapporti acque sotterranee – acque superficiali;
 - e. è necessario realizzare un organico sistema di controllo delle opere di presa del barrieramento idraulico, comprendente anche il dreno a monte, strettamente correlato con quello di monitoraggio, al fine di dare riscontro immediato e oggettivo dell'efficacia del sistema di contenimento della diffusione delle acque sotterranee contaminate al di fuori del sito;
 - f. nel corso degli accertamenti necessari per valutare l'efficacia dell'intervento, deve essere posta particolare attenzione nel controllare che il pompaggio dai pozzi profondi non inneschi flussi lungo la verticale dalla porzione più superficiale dell'acquifero, caratterizzata da acque più contaminate, verso la porzione più profonda dell'acquifero medesimo, caratterizzata da acque meno contaminate;
 - g. il monitoraggio dovrà consentire agli Enti locali di controllo e certificazione (Arpa Piemonte e Provincia Verbano – Cusio – Ossola) di verificare l'adeguatezza dei nuovi pozzi nonché la loro efficienza idraulica ed efficacia idrochimica, tenendo conto anche delle osservazioni formulate da ISPRA sui rapporti di monitoraggio (parere trasmesso con nota del 28 luglio 2010 con

AP
ST

protocollo n. 25454). Si sottolinea che nel caso in cui fosse verificata la non tenuta della barriera idraulica integrata, l'Azienda dovrà presentare un'ideale variante del progetto di bonifica delle acque di falda;

- h. è altresì necessario: rendere disponibile agli Enti in tempo reale ed in remoto i dati inerenti le portate di emungimento della barriera di pozzi; rendere note le regole operative circa l'individuazione dei piezometri, e relativi livelli, di controllo; rendere disponibile, prima dell'inizio delle attività in sito, l'accesso in tempo reale e in remoto ai dati inerenti le portate di emungimento della barriera di pozzi e i livelli piezometrici in una serie di punti significativi da concordare con gli Enti locali di controllo.
2. Relativamente al ripristino del corso originale del Torrente Marmazza:
 - a. devono essere condotte tutte le indagini volte alla caratterizzazione dei suoli provenienti dagli scavi. Tali attività di indagine dovranno essere svolte di concerto con gli Enti locali di controllo, al fine di valutarne l'eventuale idoneità al riutilizzo;
 - b. deve essere predisposto uno specifico piano di manutenzione, al fine di assicurare l'efficacia nel tempo delle briglie realizzate nel manufatto di imbocco del nuovo alveo.
 3. Il monitoraggio ambientale dei possibili impatti del Progetto di cui all'articolo 1 deve essere avviato prima dell'inizio dei lavori.
 4. Per quanto riguarda l'impianto di trattamento dei suoli, stante la necessità di semplificare e ottimizzare il diagramma di flusso e la conseguente incertezza della stima dei volumi che potranno essere recuperati a seguito di selezione e vagliatura, nell'ambito delle attività di cui al Progetto è necessario avviare quanto prima le previste prove pilota nonché trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed agli Enti locali competenti ad ultimazione delle prove pilota, una integrazione tecnica contenente una descrizione più dettagliata delle condizioni operative ed una stima puntuale dei volumi di suolo che potranno essere recuperati. Resta l'obbligo in capo alla Syndial SpA, nel caso di possibile minor rendimento del processo di riutilizzo dei suoli, a seguito di separazione e lavaggio, di smaltire in impianto esterno la frazione eventualmente eccedente la volumetria dell'impianto di confinamento previsto dal progetto di bonifica.
 5. I rifiuti liquidi derivanti dalle operazioni di bonifica, non trattabili nell'impianto TAF, devono essere smaltiti all'esterno dell'ex stabilimento Syndial.
 6. Considerato che le vasche V0, V1 e V2 saranno utilizzate per gestire i flussi provenienti dall'insediamento industriale e dall'impianto di trattamento acque di falda posto a servizio degli interventi di bonifica, dovranno essere garantiti flussi separati al fine di consentire agli Enti locali di controllo tutte le attività necessarie alla verifica della conformità degli scarichi.
 7. Alla conclusione degli interventi di bonifica, le vasche V0, V1 e V2 dovranno essere rimosse per poter procedere alla bonifica dei terreni sottostanti.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Syndial SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la

Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti e/o sedimenti contaminati rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Syndial SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura della Syndial SpA a favore della Regione Piemonte, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel Progetto pari a 159.300.000,00 euro (centocinquantanove milioni e trecentomila euro).

Roma, li

Avv. Maurizio Pernice



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTEL. DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto n. 532 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011
Roma, 5/11/2013

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE
(Dot. ssa Silvia Micci)

